



**COMUNE DI SPOTORNO**  
**Provincia di Savona**

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 20 del 31/07/2020**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **DUEMILAVENTI**, addì **TRENTUNO** del mese di **LUGLIO** alle ore 21:00 presso la Sala Palace – Via Aurelia n. 121.

Previa consegna ai Consiglieri Comunali dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione.

**Risultano**

<b>N°</b>	<b>Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>1</b>	<b>FIORINI MATTIA</b>	<b>X</b>	
<b>2</b>	<b>CAMIA MATTEO</b>	<b>X</b>	
<b>3</b>	<b>CANEPA MONICA</b>	<b>X</b>	
<b>4</b>	<b>GIUDICE GIAN LUCA</b>	<b>X</b>	
<b>5</b>	<b>IOZZO ISABELLA</b>	<b>X</b>	
<b>6</b>	<b>MAGNONE MAXIMILIANO</b>	<b>X</b>	
<b>7</b>	<b>PELUFFO MARINA</b>	<b>X</b>	
<b>8</b>	<b>BONASERA FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>9</b>	<b>SPIGA SALVATORE</b>		<b>X</b>
<b>10</b>	<b>MARCENARO MATTEO</b>		<b>X</b>
<b>11</b>	<b>RICCOBENE FRANCESCO</b>		<b>X</b>
<b>Totale</b>		<b>7</b>	<b>4</b>

Partecipa con diritto di parola l'Assessore Esterno Signora **Cristiana SECHI**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **Michela GAGGERO**.

Il Sindaco Dott. **Mattia FIORINI**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco – Presidente Dott. Mattia Fiorini, come da allegato al presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 42 del T.U.E.L. – *D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.* – relativo le attribuzioni del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, con il quale il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli Enti Locali dal 31/12/2019 è stato differito al 31/03/2020;

**VISTO** il D.L. 17/03/2020 n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*, convertito con modificazioni dalla Legge 24/04/2020 n. 27, il quale all'articolo 107, comma 2, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2020;

**VISTI:**

- il comma 779 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 che ha stabilito che i Comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta municipale propria oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, in deroga all'art. 1 co. 169 della L. n. 296/2006, all'art. 53 co. 16 della L. n. 388/2000, e all'art. 172 co. 1 lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 138 del D.L. 19/05/2020 N. 34, pubblicato nella GU n. 128 del 2020, S.O. n. 21, avente ad oggetto: *“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”*;

**VISTO** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

*successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**VISTO** l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

**PREMESSO CHE** la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

**CONSIDERATO** che i commi 738 e 780, dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

**VISTO** l'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019 che reca la nuova disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

**VISTO** il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2020;

**VISTO** il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/07/2020, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 (di seguito Regolamento IMU);

**CONSIDERATO** che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 comma 740 della L. n. 160/2019 esclude il possesso dell'abitazione principale, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATE** le fattispecie di assimilazione all'abitazione principale, di cui al comma 741 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e all'art. 3 del Regolamento IMU approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2020;

**TENUTO CONTO** che soggetti attivi dell'IMU sono il Comune in riferimento agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio e lo Stato in riferimento al gettito derivante dall'IMU versata per gli

immobili di gruppo catastale D (ad eccezione della categoria D10), calcolata sull'aliquota dello 0,76%, ai sensi del comma 744 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

**RICORDATE** le fattispecie previste dal comma 747 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, per le quali è prevista la riduzione della base imponibile del 50%;

**TENUTO CONTO** inoltre che il comma 1092 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 ha esteso il beneficio della riduzione della base imponibile per i casi di unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, di cui al comma 747 lett. c) dell'art. 1 della L. n. 160/2019, anche in caso di decesso del soggetto comodatario, qualora l'abitazione continui ad essere abitata dal coniuge di questo e vi siano figli minori;

**VISTA** la Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata in G.U. n. 141, Suppl. Ord. n. 53, del 18 giugno 1993, nella quale il Comune di Spotorno è considerato comune montano/parzialmente montano e pertanto i terreni ivi presenti sono esenti dall'imposta;

**CONSIDERATO** che è confermata la possibilità per i Comuni di differenziare le aliquote applicabili entro i limiti indicati ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 L. 160/2019;

**RILEVATA** la possibilità per i Comuni di adottare aliquote differenziate in relazione a differenti tipologie di immobili, siano essi appartenenti al medesimo gruppo catastale ovvero a gruppi catastali distinti;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2019, secondo il prospetto qui sotto riportato:

<b>Abitazione principale e relative pertinenze <sup>(1)</sup> (solo per gli immobili accatastati nelle Categorie catastali A1, A8 e A9)</b> Detrazione nella misura di €. 200,00.	<b>0,35%</b> <b>(3,5 per mille)</b>
<b>Unità immobiliari e relative pertinenze <sup>(1)</sup> locate con contratto di affitto registrato a soggetti che vi acquisiscono la residenza e le adibiscono ad abitazione principale <sup>(2)</sup></b>	<b>0,60%</b> <b>(6 per mille)</b>
<b>Unità immobiliari e relative pertinenze <sup>(1)</sup> concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscano la propria residenza e le adibiscono ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato <sup>(2)</sup></b>	<b>0,60%</b> <b>(6 per mille)</b>
<b>Unità immobiliari accatastate nella Categoria catastale C1 - Negozi e botteghe.</b>	<b>0,80%</b> <b>(8 per mille)</b>
<b>Unità immobiliari accatastate nella Categoria catastale D <sup>(3)</sup> ad eccezione di quelle classificate nel gruppo D/10.</b>	<b>0,80%</b> <b>(8 per mille)</b>
<b>Immobili soggetti all'Imposta Municipale Propria, che non scontano le aliquote di cui ai punti precedenti</b>	<b>1,06%</b> <b>(10,6 per mille)</b>

**1.** Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

**2.** L'applicazione delle aliquote agevolate è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione resa al Comune ai sensi del D.M. 30/10/2012, entro il 30 giugno dell'anno successivo, indicando gli estremi degli immobili concessi in locazione o comodato, il nominativo del locatario e confermando che quest'ultimo adibisce i locali ad abitazione principale. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.

**3.** Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d'imposta tra l'aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal Comune dello 0,80% (8 per mille).

**RITENUTO** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e la detrazione dell'IMU, per l'anno 2020, in modo puntuale e specifico, nel rispetto degli equilibri di Bilancio ed in ossequio alla trasparenza amministrativa;

**RITENUTO** che, in ogni caso, ai fini del contenimento della pressione fiscale, non è intenzione dell'Amministrazione voler aumentare le aliquote già peraltro applicate per gli anni precedenti in occasione del previgente tributo comunale;

**VISTO** l'articolo 13 comma 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'efficacia degli atti deliberativi dispone *“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**VISTA** la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che prevede: *“Gli atti relativi all'IMU, alla TASI, alla TARI, all'ICP, al CIMP, alla TOSAP e all'ISCOP, quindi, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del richiamato disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge*

*n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno”;*

**VISTO** l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: “15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

**CONSIDERATA** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 aprile 2012, prot. n. 5343, che ha reso noto l'attivazione della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote mediante il Portale del federalismo fiscale, nonché la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. 4033, nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce le istruzioni inerenti alla procedura di trasmissione telematica mediante il Portale citato;

**RICHIAMATO** l'art. 1 comma 767 della L. n. 160/2019 il quale ribadisce che le aliquote e i regolamenti in materia di IMU hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**CONSIDERATO** il comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 il quale dispone che, a pena di inefficacia, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale al fine di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa, anche qualora i Comuni non intendano diversificare le aliquote rispetto a quelle individuate dalla legge;

**VALUTATA** la Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 in cui viene chiarito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote secondo le modalità previste dal comma 757 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 decorre solo a partire dal 2021;

**RILEVATO** inoltre che la medesima Risoluzione ha precisato che per l'anno 2020 la trasmissione ad opera dei Comuni della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in generale dall'art. 13 co. 15 D.L. n. 201/2011, conv. con L. n. 214/2011;

**TENUTO CONTO** il comma 762 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 ha previsto che, in sede di prima applicazione, il versamento della prima rata, con scadenza al 16 giugno, è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre il versamento a saldo, con scadenza al 16 dicembre, è a conguaglio e dovrà tenere conto delle aliquote approvate in questa sede e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

**DATO ATTO** che l'art. 177 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, ha previsto, per l'anno 2020, la sospensione del pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'*articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

**RICHIAMATA** la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di versamento dell'acconto, individuando diversi criteri di determinazione dell'imposta per particolari fattispecie di possesso e di variazione dello stesso;

**RILEVATO** che la presente Deliberazione è stata oggetto di esame da parte della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella seduta del 28/07/2020;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., allegati al presente atto;

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.,

**VISTO** il T.U.E.L. - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**CON voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, voti espressi nei modi di legge, su 7 Consiglieri presenti e votanti:**

**DELIBERA**

**Per le motivazioni tutte di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:**

1. di determinare le aliquote e le relative detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020, così come specificato nella seguente tabella:

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota</b>	<b>Detrazione</b>
Abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	<b>0,35 %</b>	<b>200 €</b>
Unità immobiliari e relative pertinenze <sup>(1)</sup> locate con contratto registrato a soggetti che vi acquisiscono la residenza e la adibiscono ad abitazione principale <sup>(2)</sup>	<b>0,60 %</b>	
Unità immobiliare e relative pertinenze <sup>(1)</sup> concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi stabiliscono la propria residenza e le adibiscono ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato <sup>(2)</sup>	<b>0,60 %</b>	
Unità immobiliari accatastate nella categoria catastale C/1 – negozi e botteghe	<b>0,80 %</b>	
Unità immobiliari accatastate nella categoria catastale D <sup>(3)</sup> , ad eccezione di quelle classificate nel gruppo D/10	<b>0,80 %</b>	
Aliquota ordinaria applicabile a tutti gli immobili diversi da quelli richiamati in precedenza	<b>1,06 %</b>	

1.Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2.L'applicazione delle aliquote agevolate è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione IMU resa al Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo, indicando gli estremi degli immobili concessi in locazione o comodato, il nominativo del locatario e confermando che quest'ultimo adibisce i locali ad abitazione principale. La dichiarazione non deve essere presentata se è già stata prodotta per gli anni precedenti e le condizioni non sono variate.

3.Per tali immobili è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (7,6 per mille), mentre è riservata al Comune la differenza d'imposta tra l'aliquota dello 0,76% (riservata allo Stato) e quella deliberata dal Comune dello 0,80% (8 per mille).

2. di stabilire che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2020;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini e per gli effetti di cui al comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

4. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione nei modi e termini previsti, nonché di dare la più ampia diffusione della presente, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

#### **SUCCESSIVAMENTE**

**Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli 7, contrari nessuno, astenuti nessuno, su 7 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., stante l'urgenza connessa all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.**

**Letto, confermato e sottoscritto.**

**Il Sindaco Presidente  
Dott. Mattia Fiorini**

**Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Michela Gaggero**



**COMUNE DI SPORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 16/07/2020**

—

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' TECNICA:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC  
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO FINANZIARIA

—



**COMUNE DI SPOTORNO**  
Provincia di Savona

**PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 15 DEL 16/07/2020**

—  
**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

**PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U.E.L. - D.LGS 267/2000 E S.M.I.**

**REGOLARITA' CONTABILE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE  
PROVVEDIMENTO HA ESPRESSO parere favorevole.

DATA 17/07/2020

MARZOCCA MARIANNA / ArubaPEC  
S.p.A.AREA 2 - ECONOMICO  
FINANZIARIA del Servizio Finanziario

—

***Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 20 del 31/07/2020***

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE  
ALIQUOTE PER L'ANNO 2020.**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del T.U.E.L. - D. LGS. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.)**

Si certifica che la Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 12/09/2020.

Data, 28/08/2020

L'INCARICATO  
SCIANDRA PIETRO / INFOCERT SPA